

STATUTO
DENOMINAZIONE

Art. 1) La società è denominata:

"BANCA MEDIOLANUM S.P.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Art. 2) La società ha sede in Basiglio.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all'estero.

DOMICILIO

Art. 3) Il domicilio degli azionisti ed eventualmente il loro numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

E' obbligo degli azionisti comunicare tempestivamente per iscritto alla società ogni variazione in proposito.

DURATA

Art. 4) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

OGGETTO

Art. 5) La società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

CAPITALE

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamiloni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 450.000.000 (quattrocentocinquantamiloni) azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

=%=

L'assemblea straordinaria del 26 maggio 2008 ha deliberato di aumentare il capitale sociale sino a euro 500.000.000,00 (cinquecentomiloni virgola Zero), fissando al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per la sottoscrizione del capitale, prestabilendo che, qualora entro la predetta data del 31 dicembre 2012 il capitale sociale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso dovrà intendersi aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

=%=



Nel caso di comproprietà di un'azione, si osservano le disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

AZIONI

Art. 7) Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 8) E' esclusa l'emissione dei titoli azionari ed in tal caso gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si devono perfezionare a mezzo di atto autentico a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1352 del codice civile.

In ogni caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9) Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

FINANZIAMENTI

Art. 10) I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-*quinquies* e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia o nei paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 26) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia, qualora l'organo amministrativo ne ravveda l'opportunità.

Art. 13) L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. Può contenere anche le stesse indicazioni per le convocazioni successive, qualora le precedenti andassero deserte.

Tale avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione in via alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori in carica ed ai sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati come segue:

c.1) dagli azionisti, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e dagli stessi comunicato;

c.2) dagli amministratori e dai sindaci, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

Art. 14) In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo.

Il presidente della riunione provvede a comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza del presente statuto, è riservato il diritto di intervento.

Art. 16) Ogni azione ha diritto ad un voto.

Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, eletto dall'Assemblea e può proporre alla stessa la nomina di due scrutatori fra i soci presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di



accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti aventi diritto al voto potranno affluire.

La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

Art. 19) Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 20) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario, redatto ai sensi dell'articolo 2375, comma primo, del codice civile; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri eletti dall'assemblea, anche non Soci.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio spetta all'assemblea, al momento della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti previsti dalla legge.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.


Art. 22) Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, nomina fra i suoi membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti: in caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Art. 23) Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta un Amministratore Delegato o almeno due dei suoi membri.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente, da un Amministratore Delegato o dal Segretario del Consiglio.



La riunione può essere indetta anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio o da altro membro dello stesso che, di volta in volta, venga designato dagli intervenuti.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale, se nominato, ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i dirigenti che riterrà opportuno.

Art. 24) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e di tutti i membri del Collegio Sindacale.


Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Art. 25) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni per quanto attiene la struttura organizzativa generale;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni ivi comprese quelle che comportino variazioni del gruppo bancario, purché non rientranti nella fattispecie prevista e regolata dall'articolo 2361, secondo comma, codice civile;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali ed agenzie;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;



- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del gruppo nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis, anche come richiamato dall'articolo 2506-ter, ultimo comma del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza indicazione del valore nominale.

Art. 27) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

Il Consiglio ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, a seconda che la società si sia avvalsa della facoltà di cui al secondo comma, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 28) Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile, nonché quelle indicate nell'art. 25, comma secondo, del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio sia composto da almeno sette membri, e ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

In materia di gestione ordinaria compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, se nominato, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai Funzionari, ai Quadri, agli Impiegati con grado, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

I direttori cui sono conferiti i poteri di rappresentanza devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

Art. 29) Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Il comitato esecutivo è composto da tre a sei membri. La determinazione del numero dei membri del comitato esecutivo spetta al consiglio, al momento della nomina.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

Del comitato esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto, senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio, il o i Vice Presidenti ed il o gli Amministratori Delegati in quanto nominati.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori.

Il Comitato Esecutivo si raduna, di regola, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale, se nominato.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del consiglio di amministrazione.

Art. 30) La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale, se nominato, e da una o più persone che possono assumere la qualifica di Condirettore Generale e di Vice Direttore Generale.

Esse provvedono alla gestione degli affari correnti secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale e, in caso di assenza o impedimento del Condirettore Generale, dal Vice Direttore Generale più anziano di età.

Nel caso in cui non venga nominato il Direttore Generale, la Direzione Generale farà capo al o agli Amministratori Delegati secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31) La rappresentanza della società spetta, oltre che al Presidente ed al Vice Presidente, se nominato, anche agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta. Il Consiglio e, in quanto nominati, gli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad esso o ad essi attribuiti, può altresì delegare la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.


Art. 32) Qualora per dimissioni o per altre cause, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'articolo 21) dello statuto sociale, venga a mancare la metà, in caso di numero pari, o più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 33) Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge.



Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla legge e dalla normativa derivata di settore, ivi compreso l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini i Sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della società e su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 34) Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Art. 35) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Art. 36) Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea.

Art. 37) Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 38) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.


SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39) Nel caso di scioglimento della società e per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge.

Deposito statuto aggiornato a seguito dell'avvenuta parziale esecuzione in data 31 marzo 2009, per euro 20.000.000,00, dell'aumento di capitale sociale deliberato sino ad euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgola Zero), dall'assemblea straordinaria della società di cui al verbale ricevuto dal notaio Arrigo Roveda di Milano in data 26 maggio 2008 al n. 38914/12141 di repertorio.


Pertanto l'attuale capitale sociale risulta essere deliberato per euro 500.000.000,00, sottoscritto e versato per euro 450.000.000,00, diviso in n. 450.000.000 azioni.

Milano, 3 APRILE 2009

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'M. C.' or similar, written over a horizontal line.

L'Amministratore Delegato

Massimo Doris

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned below the printed name 'Massimo Doris'.